#### Responsabilità e trasporti scolastici

18 giugno 2015

Avv. Luca Nocco Scuola Superiore Sant'Anna Foro di Pisa

Email: avv.lucanocco@gmail.com

### Art. 2047 (Danno cagionato dall'incapace)

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, <u>il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto</u>.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

#### Art. 2048

# (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

### DPR 3/1957 (T.U. Imp. Civ. Stato)

Art. 22 (Responsabilità verso i terzi):

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

### DPR 3/1957 (T.U. Imp. Civ. Stato)

Art. 23 (Danno ingiusto)

È danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

#### D.Lgs. 297/1994 (T.U. istruzione) Art. 574

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione <u>è limitata ai casi di dolo o colpa grave</u> nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, <u>l'amministrazione si surroga al personale medesimo</u> nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 Esclusione legittimazione passiva insegnanti (Corte Cost. 64/1992; Cass. 2463/1995; Cass. SU 7454/1997; Cass. 5067/2010)

 L'unico soggetto che può essere convenuto in giudizio è il MIUR (salvo responsabilità di tipo diverso)

 Resta ferma l'applicabilità degli artt. 2047 e 2048 c.c. al MIUR (giurisprudenza pacifica)

#### Irrilevanza autonomia scolastica

«Il Ministero della pubblica istruzione è civilmente responsabile per i danni riportati da un allievo di un Istituto tecnico professionale nel corso di una esercitazione nei locali scolastici, determinati da fatto colposo addebitabile a un docente, poiché il personale di ruolo adibito all'insegnamento in questi Istituti – che pure hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa – è legato da rapporto di pubblico impiego con lo Stato e svolge la propria attività professionale nell'esercizio di incombenze affidategli dal Ministero» (Cass. 1000/1997).

Anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie ed agli istituti di istruzione secondaria, per effetto della L. 59/1997, i docenti degli istituti statali di pubblica istruzione (di ogni ordine e grado), in quanto organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale, si trovano in rapporto organico con l'amministrazione centrale dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Difetta dunque la legittimazione passiva degli istituti scolastici (Cass. 9752/2005).

## Normativa applicabile solo al personale delle scuole statali

"Sia il criterio di interpretazione sistematica della norma (...) sia la lettera della disposizione, che si riferisce solo alla responsabilità del personale verso lo Stato, sia lo scopo che (...) risponde alla funzione di riequilibrare, sotto l'aspetto della responsabilità patrimoniale, la posizione del personale della scuola quella del restante personale della Amministrazione Statale, impongono una interpretazione che limita l'ambito di applicazione della norma ai rapporti tra l'Amministrazione statale ed il relativo personale degli istituti di istruzione" (Cass. 9758/2005).

#### Responsabilità amministrativa

(Art. 1 L. 20/1994)
Comma 1: la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ... Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Comma 1 bis: nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

Comma 1-quater: se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

Comma 2: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

#### Delimitazione obblighi e onere della prova

L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (Cass. 3680/2011; Cass. 22572/2013).

La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cass. 1769/2012; Cass. 22572/2013).

#### Delimitazione obblighi e onere della prova

L'istituto è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo «con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi» (Cass. 22572/2013).

Obbligo di adottare «mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso».

«In caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile. All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632)».

#### Delimitazione obblighi e onere della prova

La scuola ha il dovere di sorvegliare ininterrottamente gli alunni (Cass. 3074/1999).

Non può essere addotta come «scusante» l'insufficienza dell'organico: sussiste la responsabilità del Ministero per i danni sofferti da una bambina di asilo che la maestra, dopo averla accompagnata in bagno, l'aveva lasciata sola, per tornare dagli altri alunni, rimasti frattanto privi di custodia, sicché la bambina aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto, colpendole l'occhio sinistro e procurandole gravi lesioni (Cass. 9906/2010).

Il grado di sorveglianza sui minori richiesto dalla legge è strettamente correlato alla prevedibilità di quanto può accadere; tuttavia, se mancano anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina non è possibile invocare l'imprevedibilità che, invece, esonera da responsabilità nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di una sorveglianza adeguata alle circostanze (Cass. 5668/2001).

Contenuto della prova liberatoria

«In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542)» (Cass. 1769/2012)

Vs.

«L'accertamento in sede penale della mancanza di prova della colpa dei soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace non comporta il superamento della presunzione di colpa su di essi gravante ai sensi dell'art. 2047 c.c. né costituisce prova del caso fortuito» (Cass. 19060/2003)

#### Contenuto della prova liberatoria

La prova liberatoria consiste nell'aver esercitato l'opportuna vigilanza (Cass. 5668/2001; Cass. 8740/2001) o, comunque, nella dimostrazione dell'istantaneità e della repentinità del fatto (Cass. 318/1990; Cass. 1683/1997); se le modalità del fatto sono state tali per cui nessuno avrebbe potuto evitare l'evento, sussiste il caso fortuito, che esonera da responsabilità (Cass. 6331/1998).

Il contenuto del dovere di vigilanza deve essere rapportato al grado di maturità degli allievi: Cass. 6503/1980; Cass. 12424/1998; Cass. 2272/2005; Cass. 24997/2008.

Se questi hanno a disposizione oggetti potenzialmente lesivi per la salute, sarà necessaria una sorveglianza più intensa (Cass. 4633/1997).

# Delimitazione spazio-temporale degli obblighi

«Lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e pertanto sin dal momento in cui con l'apertura dei cancelli risulta consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola ai fruitori della propria complessa prestazione contrattuale» (Cass. 22572/2013).

L'obbligo di custodia ai estende sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche (Cass. 3680/2011; Cass. 19160/2012; Cass. 22572/2013).

# Delimitazione spazio-temporale degli obblighi

«Nelle controversie per il risarcimento del danno da lesioni provocate dall'aggressione di un cane incustodito, nei locali e pertinenze (come nel caso di specie il cortile antistante l'edificio scolastico) messi a disposizione dalla scuola, l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad impedire l'accesso a terzi» (Cass. 3680/2011).

# Trasferimento posizione di garanzia

«La ricezione dell'alunno nell'ambito del piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, importa necessariamente l'avvenuto affidamento in custodia della minore dagli assistenti della Galatour, che gestivano esclusivamente il servizio di accompagnamento a scuola degli alunni, al personale della scuola medesima» (Cass. 22572/2013).

La custodia cessa quando a essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale-e senza pericoli, dei genitori (Cass. 5424/1986).

# Trasferimento posizione di garanzia

«Nell'esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo scuolabus, gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell'automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, da responsabilità l'autista incaricato dell'accompagnamento ove quest'ultimo, allorché alla fermata dell'automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo nella specie, preoccuparsi dell'assistenza nell'attraversamento della strada)» (Cass. 2380/2002).

### Cass. 2380/2002

Se è vero che i genitori devono provvedere a prendere i bambini alla fermata dell'autobus, è anche vero che, poiché la gestione del servizio pubblico di trasporto, predisposto dal comune, dovrebbe essere ispirata principalmente agli interessi dell'utenza, piuttosto che a criteri di stretta economicità, nei punti di salita e di discesa dall'automezzo i bambini non devono essere lasciati in condizioni non sicure; il conducente dello scuolabus ha, quindi, un dovere di vigilanza di natura extracontrattuale. La sua responsabilità si estende, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., al Comune.

#### Danni a terzi vs. autolesioni

«In caso di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona; pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante» (Cass. Sez. Un. 9346/2002; Cass. 24456/2005; Cass. 8067/2007; Cass. 9906/2010; Cass. 1769/2012; Cass. 2413/2014).

### Responsabilità penale dell'autista

«Il conducente di uno scuolabus, che abbia assunto il servizio scolastico del trasporto di bambini, pur dovendo usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei bambini sul pulmino e della loro discesa ... risponde delle sole situazioni pericolose alla incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente alle fasi del trasporto, ... ma non anche di quelle situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto siano determinate da causa diversa attribuibile alla vittima o a terzi non ricollegabile causalmente (ma solo occasionalmente) all'attività del conducente medesimo» (Cass., Sez. IV, 9 giugno 1987; Cass., Sez. II, 2 agosto 1994; Cass., Sez. IV, 22 aprile 1988).

#### Responsabilità penale dell'autista

«Il trasportatore di una scolaresca risponde di omicidio colposo, qualora, dopo avere fatto discendere un alunno dall'autoveicolo, abbia omesso di sorvegliarlo adeguatamente durante la fase di raggiungimento del luogo fissato» (Cass., Sez. IV, 21 novembre 1983)

Sussiste la responsabilità dell'accompagnatore del minore che non ne abbia sorvegliato la manovra di attraversamento (Cass., Sez. IV, 8 ottobre 2003 n. 1484)

Il conducente di uno scuolabus ha il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo al fine di garantire la sicurezza dei minori che gli sono affidati per il trasporto, non solo durante le fasi preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma altresì in quella ulteriore dell'attraversamento della strada, quando alla fermata gli stessi minori non siano presi in consegna dai genitori o da altri soggetti da loro incaricati. (Fattispecie avente ad oggetto la riconosciuta responsabilità per il delitto di lesioni colpose del conducente dello scuolabus che non aveva evitato che un minore, una volta disceso dal veicolo, attraversasse in maniera imprudente la strada, venendo così investito da un'autovettura in transito Cass. pen. sez. feriale 31 luglio 2007 n. 32822

#### Responsabilità civile e scuolabus

La Cassazione civile ha, da tempo, costantemente affermato la responsabilità del conducente di scuolabus per i danni prodotti dall'omessa vigilanza sui passeggeri minorenni, anche nella fase successiva alla loro discesa dal veicolo

Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2003, Comune di San Vito al Tagliamento c. R.; Cass. Sez. III, 19 febbraio 2002, Comune di Altidona c. Lanciotti; Cass., Sez. III, 3 febbraio 1986, Russo c. Istituto Apostole Sacro Cuore di Gesú

#### Responsabilità civile e scuolabus

L'assunzione dei compiti di trasporto è inscindibile «dall'assunzione di compiti di assistenza e di vigilanza sulle persone trasportande durante gli intervalli nei quali questi ultimi doveri non siano ad altri rimessi né siano assolvibili negli ambiti delle famiglie o della scuola» (Cass. SU 4290/1991)

In altre parole, non è consentito disinteressarsi di quanto accade agli studenti anche nella fase prodromica alla salita sul mezzo ed in quella successiva alla discesa, per tutto il tempo in cui i minori non sono affidati alla custodia di altri soggetti.

### Responsabilità civile e scuolabus

Cass. 13125/1997

Sceso dalla corriera del Comune adibita al trasporto degli scolari, di fronte la propria abitazione, il piccolo mentre attraversa la strada, viene investito di striscio da un'auto in fase di sorpasso della corriera, riportando lesioni personali. I genitori convengono in giudizio il conducente dell'auto, la compagnia assicuratrice di quest'ultima, il conducente della corriera ed il Comune per ottenere il risarcimento del danno

La Corte conferma l'impostazione dei giudici di merito, che hanno ricondotto la responsabilità dell'accaduto, in pari misura, al concorso di due cause concomitanti, ossia l'omessa vigilanza da parte del conducente della corriera e l'imprudente condotta di guida del conducente dell'auto.

I giudici di legittimità escludono che la responsabilità dell'ente che cura il trasporto e il suo incaricato possa essere circoscritta in relazione agli obblighi contrattuali, limitando il dovere di diligenza del conducente dello scuolabus al trasporto in senso stretto, ivi comprese le fasi preparatorie ed accessorie della salita e della discesa dal veicolo, giacché la responsabilità colposa del preposto e del preponente Comune ha natura extracontrattuale, essendo fondata sulla violazione di un obbligo ulteriore, scaturito dall'inadeguatezza dello sviluppo fisiopsichico del bambino e dall'assenza dei genitori alla fermata, che imponevano di adottare ben altra condotta e di derogare, se necessario, alla scrupolosa osservanza degli obblighi contrattuali.